

28 maggio 2020

**36/FS**

**Decreto “Rilancio” –  
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020**

## SINTESI

Con la presente circolare si conclude l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “decreto rilancio”).

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- modifiche al credito per ricerca e sviluppo,
- incremento della detrazione IRPEF per investimenti in start up e PMI,
- adeguamento dei registratori telematici per l'invio della tessera sanitaria,
- imposta di soggiorno.

Le precedenti circolari di analisi dei contenuti fiscali del “Decreto Rilancio” sono state pubblicate su Fisco News n. 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 e 70.

### **Modifiche al credito per ricerca e sviluppo (art. 38, co. 4)**

Come noto, la legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 198-209, L. 160/2019) prevede, per il 2020 e per tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario) un nuovo credito d'imposta, che sostituisce il vecchio bonus ricerca e sviluppo, per gli investimenti in attività di:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Sono ammissibili al credito d'imposta in esame le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il decreto “Rilancio” in esame dispone che sono incluse nelle spese relative ai contratti di ricerca extra muros agevolabili nell'ambito del credito d'imposta ricerca e sviluppo anche quelle relative a contratti stipulati con start up innovative.

### **Incremento della detrazione IRPEF per investimenti in start up e PMI (art. 38, co. 7,8,9)**

Come noto, i soggetti IRPEF e i soggetti IRES possono, rispettivamente, detrarre o dedurre le somme investite in imprese start up innovative.

In particolare, sono previste le seguenti misure:

- per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro annui;
- per le persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro (art. 1, commi 66-68, L. 232/2016; DM 7 maggio 2019).

Le suddette agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start up innovativa; ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

I suddetti incentivi fiscali spettano anche per le somme investite in PMI innovative.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 218, della L. 145/2018) ha disposto che, per il 2019, le suddette aliquote sono incrementate dal 30% al 40%.

Inoltre, per i soggetti IRES, è previsto un incremento, sempre per il 2019, dal 30% al 50% qualora sia acquisito l'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi IRES diversi da imprese start up innovative e l'intero capitale sociale acquisito sia mantenuto per almeno tre anni.

Per la detrazione IRPEF, **il decreto "Rilancio" in esame dispone che, a decorrere dal 19 maggio 2020, è riconosciuta una detrazione dall'IRPEF pari al 50% (anziché quella ordinaria del 30%) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino ad un investimento massimo di 100.000,00 euro.**

La stessa disciplina si applica anche alle PMI innovative.

L'investimento può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative.

Tale detrazione si applica alle sole start up innovative o PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.

La detrazione è concessa ai sensi del regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti "de minimis".

L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

### **Modalità attuative**

Con apposito e successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno individuate le modalità di attuazione dell'agevolazione in esame.

**Adeguamento dei registratori telematici per l'invio della tessera sanitaria (art. 140, co. 2)**

Gli esercenti (farmacie, parafarmacie, negozi di ottica, ecc..), tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, adempiono all'obbligo in esame esclusivamente mediante trasmissione al Sistema tessera sanitaria attraverso il registratore telematico **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, anziché dal 1°luglio 2020.

**Imposta di soggiorno (art. 180)**

Come noto, l'imposta di soggiorno può essere istituita da:

- Comuni capoluogo di Provincia;
- unioni di Comuni;
- Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (art.4, D.lgs. n.23/2011).

L'imposta, ancorché riscossa dal gestore della struttura ricettiva, è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune che l'ha istituita.

La misura massima dell'imposta di soggiorno applicabile è stabilita in 5,00 euro per ciascuna persona e per ogni notte di soggiorno.

L'imposta, inoltre, è graduabile in base alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio del singolo Comune.

L'imposta di soggiorno può essere elevata fino a 10,00 euro per notte:

- nei Comuni capoluogo di Provincia che hanno avuto presenze turistiche per un numero 20 volte superiore a quello dei residenti,
- nel Comune di Venezia.

Il Comune di Roma, invece, può introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno.

***Responsabilità del gestore della struttura ricettiva***

Il decreto "Rilancio" in esame dispone che **il gestore della struttura ricettiva è responsabile:**

- **del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;**
- **degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;**
- **della presentazione della dichiarazione.**

La dichiarazione deve essere presentata:

- cumulativamente ed esclusivamente in via telematica;
- entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
- secondo le modalità approvate con apposito decreto, che dovrà essere emanato entro il 15 novembre 2020.

### ***Sanzioni***

All'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applicano le sanzioni ordinarie per ritardato od omesso pagamento (art. 13, co. 3, D. Lgs. n.471/97).

In particolare, il citato articolo stabilisce che fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione pari al 30% di ogni importo non versato si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

### ***Adempimenti in capo al gestore***

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad addebitare al cliente l'ammontare dell'imposta di soggiorno e a riversarla all'ente locale.

In particolare, i gestori hanno i seguenti obblighi:

- informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite,
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA",
- adempiere agli obblighi di comunicazione (cartacea o telematica) e di versamento dell'imposta previsti dal singolo Comune,
- conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

### ***Corresponsabilità nelle locazioni brevi***

**Il decreto "Rilancio" in esame dispone che per le locazioni brevi il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei suddetti canoni o corrispettivi, è responsabile:**

- **del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;**
- **del pagamento del contributo di soggiorno previsto per il Comune di Roma, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;**
- **degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;**
- **della presentazione della dichiarazione.**

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al citato art. 13, D.Lgs. n.471/1997.